



COMUNE DI SERRAMAZZONI

PROVINCIA DI MODENA

**DETERMINAZIONE DEL SERVIZIO: SERVIZIO GESTIONE RISORSE UMANE E SERVIZI
DEMOGRAFICI**

UFFICIO:

**D.LGS. 81/2008 - SERVIZIO DI RESPONSABILE DEL SERVIZIO
DI PREVENZIONE E PROTEZIONE - ANNO 2013**

NR Progr.

4

Data

10/01/2013

Proposta

1

Copertura Finanziaria

Visto:

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

li, _____

F.TO DEGLI ANTONI ANNA RITA

Visto ai sensi dell'art. 151, comma 4 del D.Lgs. 267/2000.

Visto:

**IL RESPONSABILE UNITA' DI PROGETTO
PROGRAMMAZIONE FINANZIARIA E BILANCIO**

li, _____

F.TO DOTT. COVILI FABRIZIO

Visto per la regolarità della liquidazione.

**IL RESPONSABILE UNITA' DI PROGETTO
PROGRAMMAZIONE FINANZIARIA E BILANCIO**

li, _____

F.TO DOTT. COVILI FABRIZIO

OGGETTO:
D.LGS. 81/2008 - SERVIZIO DI RESPONSABILE DEL SERVIZIO DI PREVENZIONE E
PROTEZIONE - ANNO 2013

Il Responsabile del Servizio
Gestione Risorse Umane e Serv. Demogr.

Visti:

- la deliberazione del Commissario Straordinario, con i poteri del Consiglio Comunale, n. 15 del 25/09/2012 con oggetto: "Approvazione bilancio di Previsione 2012 e suoi allegati. Relazione previsionale e programmatica. Bilancio Pluriennale 2012-2014";
- la deliberazione del Commissario Straordinario, con i poteri della Giunta Comunale n. 27 del 15/10/2012 ad oggetto: "Approvazione P.E.G. esercizio finanziario 2012";
- la deliberazione del Commissario Straordinario con i poteri della Giunta Comunale n. 65 del 27/12/2012 ad oggetto: "Approvazione P.E.G. provvisorio esercizio 2013" fra i cui obiettivi del Servizio Gestione Risorse Umane e Serv. Demogr. rientra l'affidamento del servizio di responsabile del servizio di prevenzione e protezione finalizzato agli adempimenti del D.Lgs. n. 81/2008;

Visti, in particolare, i seguenti articoli del D.Lgs. 81/2008:

- art. 2 "*definizioni*", con particolare riferimento al comma 1 lett. f), dove si precisa che il responsabile del servizio di prevenzione e protezione è persona, in possesso della capacità e dei requisiti professionali di cui all'art. 32, designata dal datore di lavoro;
- art. 17 "*obblighi del datore di lavoro non delegabili*", che prevede, da parte del datore di lavoro, la designazione del responsabile del servizio di prevenzione e protezione dai rischi interno o esterno all'azienda";
- il capo III, sezione III, Servizio di prevenzione e protezione, articoli 31 e seguenti;

Considerato che occorre provvedere, per l'anno 2013, ad affidare il servizio di responsabile del servizio di prevenzione e protezione ai sensi del D.Lgs. 81/2008 a professionista in possesso dei requisiti di legge, ai fini dell'adempimento degli obblighi imposti dalla sopra citata normativa, stante l'impossibilità di utilizzare il personale dipendente del Comune per mancanza delle qualificazioni professionali specifiche richieste per l'incarico in questione;

Premesso che:

- con determinazione n. 315 del 01/07/2010 si stabiliva di procedere all'affidamento dell'incarico di responsabile del servizio di prevenzione e protezione, finalizzato agli adempimenti di cui al D.Lgs. n. 81/2008 per il periodo dal 01/07/2010 al 31/12/2012, mediante procedura comparativa;
- con determinazione n. 315 del 01/07/2010 è stata aggiudicata la gara per l'affidamento del servizio di responsabile del servizio di prevenzione e protezione ai sensi del D.Lgs. 81/2008, per il periodo 01/07/2010 – 31/12/2012, all'Ing. Florini Emer c/o Studio Tecnico FB - Via per Serramazzone n. 3 - 41026 Pavullo n.F. (Mo);

Atteso che nel disciplinare di incarico relativo a "affidamento del servizio di responsabile del servizio di prevenzione e protezione per il periodo dal 01/07/2010 al 31/12/2012" all'art. 5 "durata dell'incarico" l'Amministrazione "si riserva la facoltà di richiedere la proroga del rapporto contrattuale per il periodo massimo di 12 mesi oltre la scadenza del contratto alle condizioni tutte di cui al presente appalto";

Interpellato l'Ing. Florini Emer, già affidatario del servizio in oggetto fino al 31/12/2012, che, con nota acquisita al prot. n. 12509 in data 21/12/2012, si è dichiarato disponibile ad accettare la proroga dell'incarico per l'anno 2013 alle medesime condizioni stabilite nel disciplinare di incarico sottoscritto tra le parti per il periodo 01/07/2010 – 31/12/2012;

Visti:

- il D.Lgs. 81/2008;
- lo Statuto Comunale vigente;
- il Regolamento Comunale di contabilità vigente;
- il D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267 - T.U.E.L.- e successive modificazioni ed integrazioni;
- il D.Lgs. n. 163/2006;
- il Regolamento sull'ordinamento degli Uffici e dei Servizi;
- il vigente Regolamento Comunale per servizi, fornitura e lavori in economia approvato con deliberazione del Commissario Straordinario n. 38 del 31/10/2012 ed in particolare l'art. 19;

Visto l'art. 107 del D.Lgs. n. 267/2000;

Visto l'art. 1 comma 338 della L. 4 dicembre 2012 n. 228, pubblicata nella G.U. n. 302 del 29 dicembre 2012, con il quale il termine per la deliberazione del Bilancio di previsione 2013 da parte degli Enti Locali è stato differito al 30/06/2013, per cui, ai sensi dell'art. 163, comma 3, del D.Lgs. 267/2000, l'esercizio provvisorio è automaticamente autorizzato;

Dato atto che in esercizio provvisorio è possibile effettuare spese in misura non superiore mensilmente ad un dodicesimo delle somme previste nell'ultimo bilancio definitivamente approvato, con esclusione delle spese tassativamente regolate dalla legge o non suscettibili di pagamento frazionato in dodicesimi;

Visto l'atto del Commissario Straordinario con i poteri della Giunta Comunale n. 65 del 24/12/2012, con il quale si assegnano ai Responsabili di servizio le risorse finanziarie necessarie per provvedere alle spese correnti inderogabili per il mantenimento degli ordinari servizi ed attività dell'Ente, al fine di garantire la corretta attuazione dei procedimenti amministrativi e contabili, con possibilità di effettuare, per ciascun intervento, spese in misura non superiore mensilmente ad un dodicesimo delle somme previste nel bilancio assestato 2012, con esclusione delle spese tassativamente regolate dalla legge o non suscettibili di pagamento frazionato in dodicesimi;

Dato atto che la spesa di cui al presente atto non può essere frazionabile in dodicesimi in quanto la stessa riguarda servizi espressamente previsti per legge e non suscettibili di pagamento frazionato in dodicesimi;

Attesa la propria competenza in conformità del provvedimento di nomina quale Responsabile del Servizio Gestione Risorse Umane e Serv. Demogr.;

Accertato, in collaborazione con l'Ufficio Finanziario, ai sensi dell'art. 9, comma 1, lettera A) del D.L. 78/2009 convertito con modificazioni della legge 3 agosto 2009, n. 102, che il programma dei pagamenti conseguente all'assunzione degli impegni di spesa del presente provvedimento, è compatibile con i relativi stanziamenti di bilancio e con le regole di finanza pubblica, in quanto coerente con i flussi di cassa comunicati in sede di predisposizione degli strumenti di programmazione;

Acquisito il parere di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria ai sensi dell'art. 151, comma 4 del D. Lgs. 267/2000;

Quanto sopra ritenuto e premesso

DETERMINA

1) per le motivazioni in premessa, da intendersi integralmente richiamate, di affidare il servizio di responsabile del servizio di prevenzione e protezione ai sensi del D.Lgs. 81/2008, per l'annualità 2013, all'Ing. Florini Emer c/o Studio Tecnico FB - Via per Serramazzoni n. 3 - 41026 Pavullo n.F. (Mo), alle medesime condizioni stabilite nel disciplinare di incarico sottoscritto tra le parti per il periodo 01/07/2010 – 31/12/2012;

2) di impegnare la somma di € 3.060,00 (oltre la cassa prev. 4% per € 122,40 ed Iva 21% per € 668,30) per complessivi € 3.850,70 che troverà copertura sul Bilancio 2013, in corso di approvazione al cap. 241 "Spese per la sorveglianza sanitaria e prevenzione e protezione" (CIG 4847698EED);

3) di dare atto che si provvederà alla stipula del disciplinare di incarico che si allega al presente atto;

4) di liquidare i corrispettivi spettanti all'Ing. Florini Emer c/o Studio Tecnico FB - Via per Serramazzone n. 3 - 41026 Pavullo n.F. (Mo) per il servizio di responsabile del servizio di prevenzione e protezione ai sensi del D.Lgs. 81/2008, in rate semestrali posticipate di uguale importo dietro presentazione di regolari fatture, debitamente vistate dal Responsabile del Servizio, semprechè le stesse siano contenute nei limiti impegnati con il presente atto;

5) di trasmettere il presente atto al Responsabile del Servizio Ragioneria ai sensi e per gli effetti dell'art. 151, co. 4 del Testo Unico sull'ordinamento degli enti locali approvato con D.Lgs. 18.08.2000 n. 267, ai fini dei controlli e riscontri amministrativi, contabili e fiscali.

Il Responsabile del Servizio
Gestione Risorse Umane e Serv. Demogr.
(Degli Antoni Anna Rita)

OGGETTO:

D.LGS. 81/2008 - SERVIZIO DI RESPONSABILE DEL SERVIZIO DI PREVENZIONE E PROTEZIONE - ANNO 2013



COMUNE DI SERRAMAZZONI

(Provincia di Modena)

Piazza Torquato Tasso, n. 7 - 41028 SERRAMAZZONI (MO) - Tel. 0536 / 95.22.02 - 95.21.99

Telefax automatico 0536 / 95.46.65 Partiva Iva / Cod. Fis : **00 224 320 366**

Servizio Gestione Risorse Umane e Serv. Demogr.

**AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI RESPONSABILE DEL SERVIZIO DI
PREVENZIONE E PROTEZIONE
ANNO 2013**

DISCIPLINARE DI INCARICO

Art. 1 - PARTI INTERESSATE

Committente:

Amministrazione Comunale di Serramazzoni (MO) P.zza T.Tasso 7 - Partita I.V.A. 00224320366.

Professionista incaricato:

Ing. Florini Emer c/o Studio Tecnico FB - Via per Serramazzoni n. 3 - 41026 Pavullo n.F. (Mo), Iscritto al n°1071 dell'Albo Professionale degli Ingegneri della Provincia di Modena.

Art. 2 - GENERALITA' DELL'AFFIDAMENTO

L'affidamento di cui al presente contratto è riferito all'esecuzione del servizio di responsabile del servizio di prevenzione e protezione, come definito dall'art. 31 del D.Lgs. 09/04/2008 n. 81, con le mansioni ed i compiti individuati nello stesso decreto.

Art. 3 - OGGETTO DELL'AFFIDAMENTO

L'Amministrazione Comunale di Serramazzoni (Mo) affida all'Ing. Florini Emer il servizio che ha per oggetto l'esecuzione delle prestazioni di Responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione, ai sensi del D.Lgs. 09/04/2008 n. 81, presso i luoghi di lavoro di competenza dell'Amministrazione Comunale.

Art. 4 - SERVIZI INCLUSI NELL'AFFIDAMENTO

I compiti del Servizio di Prevenzione e Protezione e del suo Responsabile sono indicati dall'art. 33 del D.Lgs. 09/04/2008 n. 81 e dalla altra normativa vigente in materia, ed in particolare:

- individuare e valutare i rischi;
- elaborare misure protettive e preventive;
- elaborare le procedure di sicurezza per le varie attività aziendali;
- proporre programmi di informazione e formazione dei lavoratori;
- partecipare alle consultazioni in materia di tutela della salute e sicurezza, nonchè alla riunione periodica;
- fornire ai lavoratori le informazioni di cui all'art. 36 del D.Lgs. 09/04/2008 n. 81;

Sarà inoltre cura dell'incaricato quale Responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione:

- fornire consulenza relativamente alla programmazione delle spese, correlate all'ottemperanza degli obblighi prescritti dal D.Lgs. 09/04/2008 n. 81;

- aggiornare i Responsabili di Servizio ed i referenti interni relativamente a variazioni intercorse nelle norme tecniche e legislative di riferimento, regolamenti, decreti e circolari attuativi ed interpretativi;
- aggiornare la valutazione del rischio incendio e la stesura dei Piani di Emergenza progressivamente ai mutamenti dei luoghi di lavoro e delle condizioni lavorative relativamente a tutti i luoghi di lavoro di competenza dell'Amministrazione comunale.

Il Responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione avrà inoltre il compito di contribuire:

- congiuntamente agli organi istituzionali del Comune, a stabilire una politica della salute e sicurezza sul lavoro;
- ad individuare specifici obiettivi appropriati, raggiungibili e congruenti con gli impegni generali definiti nella politica;
- a proporre programmi per il raggiungimento di tali obiettivi, contribuendo a definire priorità, tempi e responsabilità;
- ad individuare le modalità più appropriate in termini di procedure e prassi per gestire i programmi;
- a sensibilizzare i servizi al raggiungimento degli obiettivi prefissati;
- ad attuare adeguate attività di monitoraggio, verifica ed ispezione per assicurarsi che il sistema funzioni;
- ad avviare le opportune azioni correttive e preventive in funzione degli esiti del monitoraggio;
- ad effettuare un periodico riesame per valutare l'efficacia e l'efficienza del sistema nel raggiungere gli obiettivi fissati dalla politica della salute e sicurezza nonché per valutarne l'adeguatezza rispetto sia alla specifica realtà che ai cambiamenti interni/esterni modificando, se necessario, politica ed obiettivi della salute e sicurezza, tenendo conto dell'impegno al miglioramento continuo.

Il riscontro delle attività operate per il raggiungimento dei suddetti obiettivi potrà essere eseguito a mezzo di relazioni intermedie, qualora se ne abbia la necessità, e con una relazione finale al 31.12.2013.

Art. 5 - DURATA DEL CONTRATTO

Il presente contratto avrà decorrenza dalla data di sottoscrizione e termine in data 31/12/2013.

Art. 6 - MODALITÀ DELLA PRESTAZIONE

Per lo svolgimento delle attività previste dall'incarico l'affidatario assicurerà sia la presenza presso le strutture comunali, da concordare con l'Amministrazione Comunale e comunque ogniqualvolta se ne riscontri la necessità, sia la reperibilità telefonica nelle ore di ufficio di tutti i giorni lavorativi.

Art. 7 - AMMONTARE DEL CONTRATTO

Il corrispettivo dell'incarico ammonta a complessivi € 3.060,00 (cassa previdenza ed IVA esclusi). Tale importo complessivo compensa tutte le prestazioni oggetto del contratto come descritte nel presente disciplinare.

Art. 8 - CORRISPETTIVI, VARIAZIONI E PAGAMENTI

I pagamenti verranno effettuati in rate semestrali posticipate di uguale importo, dietro presentazione di regolari fatture. Gli stessi avverranno entro 90 giorni dalla data di ricevimento delle stesse previa verifica della regolarità della prestazione, da effettuarsi entro 45 giorni dal ricevimento della fattura.

Art. 9 - CESSIONE DEL CONTRATTO E SUBAPPALTO

E' vietata la cessione, in tutto o in parte, del contratto oggetto del presente disciplinare.

Art. 10 - PROVVEDIMENTI PER INADEMPIENZE CONTRATTUALI - PENALI

Le inadempienze agli obblighi contrattuali da parte dell'affidatario comporteranno una penale da € 100,00 a € 300,00 che verrà applicata mediante riduzione del compenso pattuito, oltre al risarcimento di eventuali danni, nonché l'applicazione dei provvedimenti indicati nel presente disciplinare.

Il pagamento della penale non solleva l'affidatario dagli altri oneri, obblighi e qualsivoglia responsabilità conseguenti l'inadempienza rilevata.

Art. 11 - CLAUSOLA RISOLUTIVA ESPRESSA

Il Comune si riserva la facoltà di risolvere il contratto, in qualunque tempo senza alcun genere di indennità e compenso per l'affidatario, nel caso di reiterati inadempienze contrattuali e negligenza in genere nella esecuzione degli obblighi stessi. Ai sensi dell'art. 1456 del Codice Civile, costituiscono clausola risolutiva espressa le inadempienze contrattuali che abbiano causato danni fisici a lavoratori o utenti.

La clausola risolutiva espressa si applica inoltre al verificarsi della terza verbalizzazione nell'arco del periodo contrattuale per inadempienza agli obblighi non imputabile a causa di forza maggiore dimostrata, contestata per iscritto dal Responsabile del Procedimento. La risoluzione del contratto opera anche in caso di cessione del contratto. In tali casi l'amministrazione appaltante si riserva il diritto di risolvere il contratto in qualsiasi momento, liquidando il servizio per la parte regolarmente eseguita, qualunque sia il suo importo complessivo e depurato delle eventuali penali maturate, con opportuna salvezza di ogni ragione ed azione per rivalsa dei danni conseguenti all'inadempienza contrattuale. Ciò non darà all'affidatario diritto alcuno a pretendere speciale compenso all'infuori del pagamento del servizio regolarmente eseguito, con tassativa esclusione del compenso per mancati guadagni e spese dalla parte non eseguita. Sarà addebitato all'affidatario il maggior onere che dovesse derivare all'amministrazione della stipula di un nuovo contratto, detraendolo dal residuo credito. La risoluzione opera di diritto nel momento in cui il Comune comunica all'affidatario di volersi avvalere della presente clausola risolutiva espressa.

Art. 12 - CONTROVERSIE

Per la risoluzione di eventuali controversie è escluso il ricorso ad arbitri; le parti si rivolgeranno unicamente all'autorità giudiziaria ordinaria. Il foro territorialmente competente è quello di Modena.

Art. 13 - RINVIO

Per tutto quanto non previsto nel presente Capitolato sono applicabili le disposizioni contenute nelle leggi e Regolamenti vigenti in materia per quanto applicabili.

Redatto e sottoscritto in doppio originale.

Serramazzoni, li

L' AMMINISTRAZIONE COMUNALE
DI SERRAMAZZONI

IL PROFESSIONISTA